

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

(2000/C 86 E/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole ⁽²⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie.

(2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato.

(3) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Irlanda e del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia.

(4) L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

(5) Il regolamento (CE) n. ... ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 EUR/t. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo delle barbabietole A è pari al 98 % del prezzo di base delle barbabietole e il prezzo minimo delle barbabietole B è pari al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

(6) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 ⁽⁴⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio. È opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 3,75 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

- a) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;
- b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- c) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia;
- d) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valido nella Comunità, è fissato a 46,72 EUR/t.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il prezzo minimo della barbabietola B, valido nella Comunità, è fissato a 32,42 EUR/t.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato a 0,33 EUR/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...
